

Modificati con DCC n. 70 del 26.11.2008

-Art. 19-

**COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE - NOMINA**

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito indicata come C.Q.A.P.) è istituita, ai sensi dell'art. 3 L.R. 31/08 e dell'art. 148 D.Lgs 42/04 e loro successive modificazioni, dal Consiglio Comunale con apposito atto amministrativo a seguito delle elezioni Amministrative.
2. La C.Q.A.P. è composta da n° 3 componenti, scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
3. I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.
4. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed dell'esperienza maturata nella partecipazione alle C.Q.A.P.
5. Non possono far parte della C.Q.A.P. rappresentanti di Organi o Istituzioni esterni all'amministrazione ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
6. I componenti della C.Q.A.P. sono nominati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'istituzione, con i criteri adottati per la nomina dei revisori dei conti, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Consiglio Comunale.
7. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
8. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, il Consiglio Comunale ne dichiara la sua decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.
9. Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio o su delega del medesimo un funzionario responsabile del procedimento amministrativo all'uopo designato.

-Art. 20-

**FUNZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
DOCUMENTO DI INDIRIZZI**

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito indicata come C.Q.A.P.) è un organo consultivo del Comune alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto paesaggistico, ambientale ed urbano.

2. Detto parere è in ogni caso finalizzato al riconoscimento della qualità architettonica delle opere e degli interventi di trasformazione ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia paesaggistica previsti dalle norme statali e regionali, nonché per il rilascio dei provvedimenti comunali in materia urbanistico-edilizio per interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico, intendendosi per tali gli immobili così individuati dagli strumenti urbanistici comunali e da essi classificati con le categorie d'intervento "R3 e R4" o altri immobili sottoposti a vincoli conservativi da norme o piani sovraordinati.
3. Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio o il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell'Edilizia hanno facoltà di sottoporre al parere della C.Q.A.P. altri tipi di interventi edilizi e di trasformazione del territorio, che comportino comunque valutazioni qualitative di ordine paesaggistico-ambientale, urbanistico o architettonico.
4. La C.Q.A.P. all'inizio dell'attività consultiva può formulare, in un documento denominato "Documento di indirizzi", i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Il documento può definire fra l'altro:
 - a) criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 3 del successivo art. 21;
 - b) criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;
 - c) regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e compositivo;
 - d) indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si atterrà per la formulazione del proprio parere;
 - e) chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante);
 - f) criteri per la valutazione della qualità architettonica, formale e compositiva degli interventi.

Il documento guida deve essere approvato dal Consiglio Comunale.

Qualora le C.Q.A.P., che si susseguono di mandato in mandato, non adottassero un proprio documento guida, continua a valere quello formulato dalla precedente Commissione.

-Art. 21-

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito indicata come C.Q.A.P.) si riunisce nella sede Municipale su convocazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
2. L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti preliminari e progetti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dai responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed in materia urbanistico-edilizio, secondo l'ordine di presentazione, salvo casi particolari di rilevanza pubblica, da valutarsi nel corso della riunione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 30 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della C.Q.A.P., il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere all'Organo competente per legge in applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 della legge 241/90.
3. La C.Q.A.P. qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento d'istruttoria per i seguenti motivi:
 - a) necessità di acquisire ulteriori elementi;
 - b) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.Q.A.P., per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;
 - c) necessità di sopralluogo.

La sospensione del parere è comunicata al richiedente.

Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.Q.A.P., la quale decide in merito a maggioranza.

Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso successivamente all'audizione del progettista, ovvero nella riunione successiva alla presentazione al protocollo degli ulteriori elementi di valutazione.

4. La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole;
- b) parere favorevole con eventuali prescrizioni;
- c) parere contrario motivato.

È valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta.

5. I componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da membro della C.Q.A.P. e la segnalazione all'Ordine o al collegio di appartenenza dell'iscritto.
6. Sono presenti ai lavori della C.Q.A.P. i tecnici comunali responsabili del procedimento che hanno curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare, o loro delegati.
7. Delle adunanze della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dai Commissari e dal Segretario e che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. I pareri della C.Q.A.P. possono essere resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso i competenti uffici comunali o nel sito web del Comune.